

COMUNE DI CERIANA

Provincia di IMPERIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.21 del 20/11/2025

Parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'ART. 20

D.LGS. N. 175/2016: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno duemila venticinque , il giorno 20 del mese di novembre il Revisore Unico dei Conti Rag. Gabriella Zini ha esaminato gli atti relativi alla proposta in oggetto per procedere all' approvazione di quanto in oggetto.

VISTE

- la richiesta di parere del settore proponente, pervenuta in data odierna;
- le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

RICHIAMATO

- il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:
 - “1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
 - 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, con un piano di razionalizzazione periodica da approvarsi entro il 31/12/2025.

CONSIDERATO

- che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

TENUTO CONTO

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

TENUTO CONTO ANCORA del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla proposta di Consiglio .

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile.

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

Per quanto di sua competenza, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della proposta in oggetto.

Il Revisore Unico
Rag. Gabriella ZINI
(firmato digitalmente)